



Segreteria Provinciale di Sassari

via Dei Pini, 66 c/o Commissariato P.S.
07026 Olbia (OT) - tel. 331.37.63.288
sassari@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. n° 31 /18

Olbia, 06 agosto 2018

OGGETTO: Diritto alla tutela della salute.

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche.

AL SIGNOR DIRIGENTE

...(omissis)...

...(omissis)...

e, p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

@ROMA

coisp@coisp.it

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP

@CAGLIARI

sardegna@coisp.it

Preg.mo Signor Dirigente,

è stata segnalata a questa Segreteria Provinciale una gravissima violazione al supremo diritto alla tutela della salute, sancito dall'art. 32 della nostra Costituzione, in danno di un dipendente dell'Ufficio da Lei diretto.

Secondo quanto riferito a questa O.S., in data ...omissis... un poliziotto in servizio presso ...omissis... avrebbe depositato, attenendosi a disposizioni da Lei impartire, una istanza per la fruizione di un periodo di C.O. dal ...omissis... al ...omissis.... In tale istanza il dipendente avrebbe chiaramente specificato di necessitare di tale periodo di congedo **per effettuare prestazioni sanitarie specialistiche fuori regione.**

A modesto avviso della scrivente Segreteria, già tanto basterebbe per far comprendere all'Amministrazione che eventuali esigenze di servizio configgenti con una simile richiesta, debbano soccombere dinnanzi ad un interesse superiore e costituzionalmente garantito, quale è appunto la tutela della salute. Appare infatti del tutto evidente che rigettare una istanza di C.O. così motivata, equivale ad esporre l'interessato a gravi ritardi nella fruizione di prestazioni mediche ovvero di cure, che come è noto a tutti sono dispensate dalla rete sanitaria pubblica o privata con tempi, modalità e in luoghi che non sempre il paziente è nella condizione di poter scegliere.

Ma proprio perché la salute è bene supremo e la sua tutela diritto incompressibile, il legislatore ha ritenuto recentemente di entrare nel merito e disciplinare con maggiore puntualità quella che potremo considerare una "zona

grigia” della materia, ossia quella che esula da una condizione patologica acuta del lavoratore. Se infatti in tal caso ci si potrà assentare dal servizio con un certificato di malattia, diverso è il caso di coloro che devono eseguire accertamenti diagnostici, oppure sottoporsi a visite specialistiche di controllo o a trattamenti terapeutici, non già necessari per trattare uno stato patologico che rende inabili al lavoro, ma per conservare uno stato di buona salute. Pertanto con l’art. 7 del D.P.R. 15/03/2018 nr 39, che modifica l’istituto del c.d. “permesso breve”, al comma 4 è stato anche disposto che: “ *Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente puo' essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.* “.

Ebbene Signor Dirigente, nel caso che siamo qui a segnalare è del tutto evidente che l’esigenza del dipendente, che **doveva recarsi in altra regione per prestazioni sanitarie specialistiche**, per essere fronteggiata necessitava di un’assenza decisamente superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, pertanto aveva diritto ad essere posto in congedo straordinario ex art. 15 DPR 395/1995. Tuttavia per documentare i “*gravi motivi*” il collega doveva prima sottoporsi alla prestazione sanitaria, unico modo quello di ricorrere nell’immediatezza all’istituto del congedo ordinario **debitamente motivato**. In un simile caso riteniamo sia evidente che il potere discrezionale dell’Amministrazione nel concedere o meno un periodo di C.O. debba essere esercitato con estrema prudenza, ovvero è impensabile pensare di poter negare al dipendente la possibilità di assentarsi dal servizio per tutelare il proprio stato di salute. Piuttosto si dovrebbe esercitare a posteriori un controllo circa la veridicità delle dichiarazioni del dipendente, rimarrebbe in tal caso salva la possibilità dell’Amministrazione non solo di non concedere il congedo straordinario ex DPR 395/95 ma anche quella di sanzionare gli eventuali autori di dichiarazioni non veritiere.

Posto quanto sopra questa Segreteria chiede di conoscere i motivi per cui al dipendente in argomento, che non citiamo per ovvi motivi di privacy ma che la S.V. non avrà difficoltà ad individuare, sia stato negato il diritto di fruire di un periodo di C.O. della durata complessiva di giorni ...*omissis*... **per effettuare prestazioni sanitarie specialistiche fuori regione**, quindi del diritto di chiedere a posteriori di essere posto durante tale periodo in congedo straordinario ex art 15 D.P.R. 395/95.

Si chiede altresì di conoscere con quali modalità la S.V. intenda garantire ai poliziotti in servizio presso ...*omissis*..., l’applicazione ed il rispetto di quanto stabilisce il su citato art. 7 del D.P.R. 15/03/2018 nr 39.

In attesa di riscontro Le porge i suoi più cordiali saluti

Il Segretario Generale Provinciale
Marco Porcu